

**N. R.G. XXXX/2022**



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

**XXXX/2022**

**XXXXX XXXXXX**

tra

**RICORRENTE/I**

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**RESISTENTE/I**

Oggi **26 gennaio 2023** innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:

Per XXXXX XXXXXX l'avv. FABBRINI SIMONA

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE l'avv. BURGELLO FRANCESCO

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice  
dott. XXXX XXXXX



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE  
Sezione Lavoro**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXXX/2022** promossa da:

**XXXX XXXXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) VIA DE MARCHI 4 13900 BIELLA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA

Parte ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. XXXXX XXXX e dell'avv. , elettivamente domiciliato in XXXXX XXX presso ildifensore avv. XXXXXXXXXXX

Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 02.11.2022 XXXXX XXXX ha citato a giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro il Ministero dell'Istruzione esponendo: a) di essere docente di Scuola di Istruzione di II grado (A026) e di prestare servizio presso l'I.I.S. "XXXXXXXX (XX); b) di essere stata utilizzata dal Ministero resistente in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, nel corso degli anni scolastici 2017/2018 (per complessivi n. 164 giorni di lavoro), 2018/2019 (per complessivi n. 237 giorni di lavoro) e 2021/2022 (per complessivi n. 173 giorni di lavoro), svolgendo, nei predetti anni scolastici, diverse supplenze temporanee, con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;

c) di non avere percepito, nei suindicati anni scolastici, con riferimento alle supplenze temporanee analiticamente indicate a pag. 2 del ricorso, la retribuzione professionale docenti

(dell'importo di € 164,00 lordi mensili sino al 28 febbraio 2018 e dal 01 marzo 2018 di € 174,50), ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta da Ministero esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione, - Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 3.252,18 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, con vittoria di spese.

La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con sentenza e contestuale motivazione.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

La tesi sostenuta in ricorso è stata condivisa dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: *“l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”* ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).

Il suddetto principio è stato recentemente ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui : “ è conforme alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell’art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l’esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all’art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l’apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;”

Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni ( cfr Sentenze n 587/22; 280/22; 239/22) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.

L’adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l’accoglimento del ricorso e quindi l’accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, con conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in ricorso in complessivi € 3.252,18 ( come da conteggio non contestato) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.

**Spese**

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 37/2018 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:

1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, negli a/s 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022;

2) Per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 3.252,18, oltre interessi;

3) condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1961 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 26 gennaio 2023

Il Giudice

Dott.ssa XXXXXXXX XXXXX